

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**63 / 2022 del 10/03/2022**

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, ED ESECUZIONE DI TRASPORTO SANITARIO E DI ASSISTENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PRESSO L'AUTODROMO NAZIONALE MONZA - PROVVEDIMENTI

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, ED ESECUZIONE DI TRASPORTO SANITARIO E DI ASSISTENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PRESSO L'AUTODROMO NAZIONALE MONZA - PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 141/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

PREMESSO, altresì, che SIAS S.p.A.:

- è una società a capitale interamente pubblico costituita nel 1922 per "lo sviluppo o l'esercizio di autodromo, campi ed attrezzature destinate ad uso sportivo e turistico, nonché prove ed esperienze interessanti l'industria motoristica e le attività ed i servizi ad essa connessi e per la promozione e lo sviluppo di ogni attività sportiva, turistica e motoristica in campo nazionale ed internazionale";
- gestisce l'Autodromo Nazionale Monza, dove si svolgono alcune tra le principali manifestazioni automobilistiche nazionali ed internazionali (ad es.: Gran Premio d'Italia di Formula Uno, Monza Rally Show) nonché numerosi altri eventi extra-racing (concerti, mostre, ecc.);
- nell'esercizio della propria attività, ha l'esigenza di affidare a un soggetto qualificato l'espletamento della gestione del servizio di soccorso e trasporto infermi in occasione di tutta l'attività sportiva, motoristica e per il tempo libero che si svolgerà presso l'Autodromo Nazionale Monza;

EVIDENZIATO che:

- SIAS S.p.A. ha avviato una collaborazione con AREU al fine di:
 - a. assicurare la migliore gestione dei servizi sanitari extraospedalieri resi a favore dei partecipanti alle manifestazioni sportive e non, organizzate presso l'Autodromo Nazionale di Monza;
 - b. valorizzare le infrastrutture presso Autodromo destinate alla erogazione dei ripetuti servizi, in favore degli utenti dell'impianto e della collettività;
 - c. sviluppare reciproche e specifiche attività di formazione in materie di carattere sanitario;
 - d. gestire altre attività di interesse generale;
- AREU dispone nel proprio organico aziendale di personale già formato ed in grado di garantire la gestione della predetta attività e del parco macchine/ambulanze necessarie, anche in collaborazione con le ASST Brianza e di Monza;

- AREU con nota prot. 3653 del 03.03.2022 ha inviato a SIAS S.p.A proposta di accordo ai fini della definizione delle attività connesse alla gestione sanitaria degli eventi presso l'Autodromo di Monza;
- SIAS S.p.A con nota prot. 3909 del 08.03.2022 ha trasmesso l'accettazione dell'accordo;

ATTESO che, in ordine alle attività di cui alla precedente lettera a., AREU collaborerà, tramite perfezionamento di idonea documentazione, con ASST Brianza e ASST di Monza;

DATO ATTO che il già menzionato accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto per n. 3 anni;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, prendendo atto della sua sottoscrizione, il testo dell'accordo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e la SIAS S.p.A. con sede legale a Milano per l'espletamento delle seguenti attività:
 - a. assicurare la migliore gestione dei servizi sanitari extraospedalieri resi a favore dei partecipanti alle manifestazioni sportive e non, organizzate presso l'Autodromo Nazionale di Monza;
 - b. valorizzare le infrastrutture presso Autodromo destinate alla erogazione dei ripetuti servizi, in favore degli utenti dell'impianto e della collettività;
 - c. sviluppare reciproche e specifiche attività di formazione in materie di carattere sanitario;
 - d. gestire altre attività di interesse generale;
2. di prendere atto che il predetto accordo avrà durata dalla data sottoscrizione per n. 3 anni;
3. di dare atto, altresì, che in ordine alla lettera a. del precedente punto 1 S.I.A.S. S.p.A. provvede a sostenere i costi derivanti dall'erogazione delle attività da parte dell'Agenzia in occasione delle manifestazioni organizzate a favore dell'Autodromo Nazionale di Monza, corrispondendo ad A.R.E.U. gli importi di spettanza, sulla base dei singoli preventivi presentati da A.R.E.U. stessa e approvati da S.I.A.S. S.p.A., da predisporre in forza delle tariffe, che saranno oggetto di separato accordo tra S.I.A.S. e A.R.E.U. con riferimento alle figure professionali necessarie, alle attrezzature e materiali, agli automezzi, al coordinamento e agli altri costi diretti e indiretti riferibili alle prestazioni oggetto dei preventivi;
4. di dare atto che i proventi derivanti dal predetto accordo saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio d'esercizio dell'anno 2022 e successivi sul seguente conto: n. 30.20.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e

stazionamento);

5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore SC Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/'90 e succ. modif. e integr.

TRA

S.I.A.S. S.p.A. (Società Incremento Automobilistico e Sport), con sede in Milano, Corso Venezia n. 43 (p.i. 00693428960; pec sias-spa@pec.it), in persona del Direttore Generale p.t. Dott.ssa Alessandra Zinno

E

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – A.R.E.U., con sede legale in Milano, Viale Monza n. 223 e sede amministrativa ivi, alla Via A. Campanini n. 6 (c.f. e p.i. 11513540960; pec protocollo@pec.areu.lombardia.it), in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Premesso che

1. S.I.A.S. S.p.A. è società *in house* dell'Automobile Club d'Italia e concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dell'A.C.I., quale concessionaria dell'Autodromo Nazionale di Monza.

In particolare, con l'organizzazione e la promozione di manifestazioni e di altre attività sportive, motoristiche e turistiche, la S.I.A.S. S.p.A. è tenuta, secondo finalità statutarie, a provvedere allo sviluppo dell'impianto, delle aree e relative attrezzature, favorendo altresì i rapporti con gli Enti e le istituzioni del territorio, anche nell'ambito di iniziative in materia di educazione e sicurezza stradale.

2. A.R.E.U., costituita giusta Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n. 4078 del 20 dicembre 2020 e disciplinata dall'art. 16 L.R. n. 33/2009, è soggetto di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa,

amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, preposto alla gestione e al coordinamento della rete di emergenza e urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112, in collaborazione con gli altri Enti del sistema socio-sanitario.

In tale contesto, altresì, garantisce l'erogazione dei LEA di competenza con i relativi controlli e promuove attività scientifica e di ricerca, con particolare riguardo per lo sviluppo dell'attività formativa;

3. S.I.A.S. S.p.A., nel più ampio contesto delle iniziative che intende promuovere per la soddisfazione delle richiamate finalità societarie, che comprendono anche l'erogazione di servizi sanitari extraospedalieri nell'ambito delle competizioni e di tutti gli altri eventi, anche non sportivi, che rientrano nell'ambito delle attività aziendali, ha chiesto la collaborazione di A.R.E.U., che ha manifestata la propria disponibilità;
4. Il perimetro descritto dalle attività di rispettiva competenza di S.I.A.S. e A.R.E.U. individua aree di interesse comune, relativamente alle quali le parti possono collaborare per il raggiungimento di obiettivi di rilevante portata, attraverso la organizzazione e gestione di specifiche attività, anche in tema di formazione e di gestione delle infrastrutture dell'Autodromo Nazionale di Monza, destinate o da destinarsi alla erogazione di servizi sanitari in favore degli utenti e della collettività in generale;

5. Peraltro, relativamente alla organizzazione dei richiamati servizi sanitari extraospedalieri, A.R.E.U., secondo finalità istituzionali, può coinvolgere altri soggetti, attuatori;
6. In particolare, fatta salva ogni ulteriore designazione, li ha sin d'ora individuati nelle ASST di Monza e della Brianza, che metteranno a disposizione il personale sanitario dipendente, medici e infermieri, già titolari delle (ovvero in grado di conseguire) certificazioni necessarie per operare nella gestione delle competizioni e degli eventi, sportivi e non, organizzati nell'ambito delle attività di competenza e titolarità di S.I.A.S., la cui formazione specifica sarà garantita da A.R.E.U.;
7. Su tali premesse, sussistono le condizioni e i presupposti per l'utilizzazione del modello legale descritto all'art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., in conformità ai principi giurisprudenziali di matrice nazionale e comunitaria, per la disciplina della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni nel perseguimento di interessi comuni, all'insegna dei doveri di cooperazione, efficienza e adeguatezza dell'azione amministrativa.

In particolare:

- Le attività disciplinate sono riconducibili alla sfera degli interessi pubblici che appartengono alle parti;
- La collaborazione si caratterizza per la concreta divisione di compiti e responsabilità, escludendosi qualsivoglia ragione di sovrapposizione ed interferenza;

- La titolarità di A.R.E.U. nel contesto regionale delle attività enumerate nel richiamato art. 16 L.R. n. 33/2009, esclude, altresì, che possa in qualunque forma versarsi in ambito concorrenziale di libera circolazione di servizi e quindi che possa configurarsi intesa elusiva della vigente disciplina dettata dalla legislazione speciale di settore.

Tanto premesso

Si conviene e stipula quanto segue

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

La presente convenzione ha per oggetto e intende disciplinare la collaborazione tra le Parti, al fine di:

- Assicurare, attraverso le funzioni di titolarità di A.R.E.U., la migliore gestione dei servizi sanitari extraospedalieri resi a favore dei partecipanti alle manifestazioni sportive e non, organizzate presso l'Autodromo Nazionale di Monza, ovvero da svolgersi sul territorio e che interessino anche l'Autodromo Nazionale di Monza.
- Valorizzare le infrastrutture destinate alla erogazione dei ripetuti servizi, in favore degli utenti dell'impianto e della collettività;

- Sviluppare reciproche e specifiche attività di formazione, dedicate al personale afferente ad A.R.E.U., alle A.S.S.T. e S.I.A.S. s.p.a., in materie di carattere sanitario;
- Gestire altre attività di interesse generale.

CAPO II

Funzionamento e responsabilità

Art. 3 (Attività di competenza di S.I.A.S. S.p.A.)

Sono a carico di S.I.A.S. s.p.a. le seguenti attività:

- Fissazione del calendario annuale delle attività da svolgersi presso l'Autodromo Nazionale di Monza, da comunicare ad A.R.E.U. e ai soggetti attuatori;
- Determinazione del fabbisogno per la copertura dei servizi sanitari da garantire;
- Acquisizione di tutti i permessi, nulla – osta, autorizzazioni eventualmente necessari;
- Programmazione dei relativi servizi in collaborazione con A.R.E.U.;
- Individuazione, in collaborazione con A.R.E.U., di percorsi di formazione dedicati al personale sanitario e tecnico individuato da A.R.E.U. stessa, propedeutici all'effettuazione dei servizi di emergenza – urgenza connessi al soccorso nella gestione delle competizioni e degli altri eventi organizzati che interessino l'Autodromo Nazionale di Monza;

- Esecuzione di tutti gli interventi eventualmente necessari sulle infrastrutture dell'Autodromo Nazionale di Monza destinate o da destinarsi alla erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo.

Art. 4 (Attività di competenza di A.R.E.U.)

Sono a carico di A.R.E.U. le seguenti attività:

- Organizzazione e gestione dei servizi sanitari di emergenza, in relazione alle attività da svolgersi per conto e/o presso l'Autodromo Nazionale di Monza, provvedendo a garantirne l'esecuzione attraverso le figure sanitarie e tecniche in possesso dei necessari requisiti, messe a disposizione da A.R.E.U., con i necessari automezzi e attrezzature, in conformità anche alla vigente regolamentazione sportiva nazionale e internazionale.
- Formulazione di proposte per l'efficientamento e la ottimizzazione delle procedure di erogazione dei ripetuti servizi, anche in relazione alle infrastrutture a questi dedicate o da dedicarsi;
- Coordinamento del personale dipendente, messo a disposizione dalla A.S.S.T. di Monza e dalla A.S.S.T. della Brianza (ovvero di altri soggetti attuatori da individuarsi dandone preventiva comunicazione a S.I.A.S. s.p.a.), che sarà coinvolto nella gestione dei servizi sanitari extraospedalieri di cui al presente Accordo;
- Messa a disposizione del personale sanitario dipendente – medico, infermieristico, tecnico - per svolgere l'attività di soccorso extraospedaliero presso Autodromo di Monza di cui alla presente convenzione;

- Individuazione, nel caso in cui venga specificamente richiesto da S.I.A.S. s.p.a., di soggetti idonei ad essere selezionati per l'assunzione del ruolo di *Chief Medical Officer* (C.M.O.), chiamato a dirigere il servizio medico di soccorso durante eventi sportivi;
- Individuazione di personale medico da avviare alla formazione specifica erogata da S.I.A.S. s.p.a., direttamente o tramite soggetti abilitati e autorizzati, per acquisire l'abilitazione quale C.M.O.;
- Gestione di percorsi di formazione del personale sanitario e tecnico in materia dei servizi di urgenza ed emergenza;
- Fornitura al personale dei soggetti attuatori delle divise e dei necessari D.P.I.;
- Adempimento alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- Predisposizione dei necessari preventivi per l'organizzazione e la gestione delle attività richieste da S.I.A.S. s.p.a., previo accordo tra i Responsabili Esecutivi.

Per tale finalità, sono indicati i Sigg.ri:

- Per AREU: Gianluca Chiodini;
- Per ASST della Brianza: Direttore Medico di Presidio;
- Per ASST di Monza: Direttore Medico di Presidio;
- Per S.I.A.S. s.p.a.: Oscar Comi.

Art. 5 (Attività di competenza delle A.S.S.T. e altri soggetti attuatori)

A.R.E.U., attraverso la collaborazione formale con le A.S.S.T. e gli altri soggetti attuatori, mette a disposizione il personale dipendente, medico –

infermieristico - tecnico, che sia disponibile a svolgere l'attività sanitaria extraospedaliera di cui al presente atto, al di fuori dell'orario di lavoro, senza intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario.

Detto personale dovrà essere formato da A.R.E.U. al fine del conseguimento delle certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.

L'attività svolta dal personale dipendente delle A.S.S.T. e degli altri soggetti attuatori dovrà rispettare le disposizioni normative in vigore in materia di attività aziendale a pagamento, rientrante, per il personale dirigente medico, tra le forme di libera professione intramuraria di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), del CCNL Area Sanità 2016 – 2018, qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di lavoro, all'esterno delle strutture aziendali.

Art. 6 (Attuazione a coordinamento)

Concordano le Parti che l'erogazione dei servizi sanitari necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo è garantita dalle figure sanitarie e tecniche indicate e di volta in volta individuate da A.R.E.U..

Per l'effetto, quest'ultima, è autorizzata dall'immediato ad assumere tutte le iniziative preparatorie ed esecutive ritenute necessarie per il buon esito dell'evento e delle iniziative collegate e assumerà il coordinamento delle attività, al fine di garantire la copertura e la buona esecuzione dei servizi. Le Parti resteranno responsabili in via esclusiva circa la piena attuazione delle attività di propria competenza incluse nell'Accordo, nonché per la

ottimizzazione delle reciproche relazioni, attraverso i Responsabili Esecutivi di cui al precedente art. 4.

Confermano, altresì, piena consapevolezza che i reciproci impegni costituiscono espressione di ampia collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni per il perseguimento di interesse comune, all'insegna dei doveri di cooperazione, efficienza e adeguatezza dell'azione amministrativa.

CAPO III

Rapporti tra le parti dell'Accordo

Art. 7 (Oneri economici per l'attuazione degli interventi)

S.I.A.S. S.p.A. provvede a sostenere i costi derivanti dall'erogazione dei servizi resi in occasione delle manifestazioni organizzate presso (ovvero che coinvolgano anche) l'Autodromo Nazionale di Monza, corrispondendo ad A.R.E.U. gli importi di spettanza, sulla base dei singoli preventivi presentati da A.R.E.U. stessa e approvati da S.I.A.S. s.p.a., da predisporre in forza delle tariffe, che saranno oggetto di separato accordo tra S.I.A.S. e A.R.E.U. con riferimento alle figure professionali necessarie, alle attrezzature e materiali, agli automezzi, al coordinamento e agli altri costi diretti e indiretti riferibili alle prestazioni oggetto dei preventivi.

A.R.E.U. emetterà fatture con cadenza mensile a carico di S.I.A.S. S.p.A. che dovranno essere pagati entro 60 giorni dalla data di emissione delle stesse.

Art. 8 (Decorrenza e durata)

Il presente Accordo ha durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso e non è previsto il tacito rinnovo.

L'Accordo potrà essere rinnovato esclusivamente in forma scritta e previo accordo tra le Parti.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche del presente atto, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti, fatta salva facoltà di recesso, procederanno all'approvazione e all'adozione di atti aggiuntivi dedicati,

Il presente Accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con esso incompatibili e/o in contrasto.

Art. 9 (Diritto di recesso)

Le Parti possono esercitare il diritto di recesso dal presente Accordo con un preavviso scritto e motivato, da formalizzarsi almeno sei mesi prima a mezzo PEC.

Art. 10 (Copertura assicurativa)

Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente atto, che coinvolgano dipendenti dei soggetti attuatori, trova applicazione la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di A.R.E.U., secondo le specifiche previsioni di polizza.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di lavoro, non è prevista la copertura INAIL.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11 (Disposizioni di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, ove applicabili, e alla disciplina della legislazione speciale di settore.

Eventuali modifiche o deroghe potranno essere introdotte solo previa adozione delle medesime formalità utilizzate per la predisposizione e per l'approvazione del ripetuto Accordo.

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza, solo per le finalità e nel rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali, in appresso "RGPD"), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni .

Art. 13 (Disposizioni diverse)

Le Parti si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia.

In particolare, A.R.E.U. dichiara di aver adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 e s.m.i., al pari dei soggetti attuatori.

S.I.A.S. s.p.a. dichiara di aver adottato, secondo quanto prescritto dalla normativa ad essa applicabile, misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell'attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Le Parti dichiarano di aver adottato rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei citati Codici comporterà la risoluzione del presente Accordo, con salvezza del diritto a pretendersi il risarcimento degli eventuali patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Il presente Accordo, altresì:

- è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico di S.I.A.S. S.p.A.;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 18 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 14 (Controversie)

Le Parti riconoscono che per ogni eventuale controversia, inerente e/o connessa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, che non possa essere composta in via bonaria, sussiste la competenza del Foro di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m. i..

Monza – Milano, 22 febbraio 2022

S.I.A.S. s.p.a.

Dott. Alessandra Zinno, n.q.

A.R.E.U.

Dott. Alberto Zoli, n.q.